

Regolamento organizzativo

Fondazione collettiva Vita Invest

della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Edizione 2017

In base all'atto costitutivo della fondazione, punto 4.3, il Consiglio di fondazione adotta il seguente Regolamento organizzativo.

1 Scopo

Il Regolamento organizzativo disciplina i compiti e le competenze degli organi e dei comitati della fondazione.

2 Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione
- i comitati di cassa
- il Direttore operativo

3 Comitati della fondazione

¹ I comitati della fondazione sono:

- il Comitato del Consiglio di fondazione
- l'ufficio operativo
- il segretario

² Quelli sopra citati sono tutti comitati permanenti. All'occorrenza, il Consiglio di fondazione può costituire altri comitati, sia permanenti che a tempo determinato.

4 Il Consiglio di Fondazione

4.1 Costituzione

Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé. In occasione della prima sessione ordinaria di ogni anno civile esso nomina, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato del Consiglio di fondazione. Il Vicepresidente è anche membro del Comitato del Consiglio di fondazione. Il Presidente è d'ufficio membro

del Comitato del Consiglio di fondazione.

4.2 Compiti / Delega

¹ Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione, a cui fanno capo tutte le responsabilità. Esso rappresenta la fondazione nei rapporti con l'esterno, sempre che l'atto costitutivo della fondazione o il presente Regolamento non abbiano delegato tale rappresentanza ad altri organi, comitati o a terzi. Se non diversamente stabilito da disposizioni di legge cogenti, dall'atto costitutivo della fondazione o dal presente Regolamento, il Consiglio di fondazione delega la gestione degli affari e altre mansioni ad altri organi e comitati della fondazione o ad altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale.

² Il Consiglio di fondazione può comunque, sia in singoli casi che generalmente in qualsiasi momento, intervenire nei compiti e nelle competenze degli organi e dei comitati a lui sottoposti o degli enti terzi da lui incaricati, oppure impartire istruzioni.

³ In particolare, al Consiglio di fondazione competono i seguenti compiti non delegabili (vedi Art. 51a LPP):

- Definire il sistema di finanziamento
- Definire gli obiettivi sulle prestazioni e dei piani previdenziali,
- nonché dei principi per l'uso di fondi liberi
- Emanare e modificare i regolamenti
- Modificare l'atto costitutivo
- Redigere e approvare il rendiconto di esercizio
- Definire l'organizzazione
- Tutelare le informazioni relative alle persone assicurate
- Garantire la formazione di base e l'aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro

- Stabilire un'adeguata indennità per il Consiglio di fondazione (si veda il successivo punto 14) e garantire la revisione annuale di tale indennità
- Decidere in merito alla riassicurazione totale o parziale dell'istituto di previdenza e in merito all'eventuale riassicuratore
- Nominare e revocare l'ufficio operativo
- Nominare e revocare l'organo di revisione e l'esperto di previdenza professionale
- Nominare e revocare il Presidente del Consiglio di fondazione, i Vicepresidenti e i membri del Comitato del Consiglio di fondazione
- Nominare e revocare il Direttore operativo e il segretario
- Definire la strategia, l'organizzazione e le procedure d'investimento
- Informare il Direttore operativo, il segretario e gli eventuali altri organi, comitati o persone in merito a tutti gli eventi importanti ai fini della loro attività in favore della fondazione
- Stipulare e riesaminare a intervalli regolari i contratti assicurativi e quelli di outsourcing e per prestazione di servizi.

4.3 Potere di rappresentanza / Diritto di firma

Ciascun membro del Consiglio di fondazione ha un potere di firma collettiva a due.

4.4 Riunioni e loro convocazione

¹ Le riunioni del Consiglio di fondazione sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

² Il Consiglio di fondazione si riunisce su invito del Presidente o, in sua vece, del Vicepresidente ogni volta che gli affari lo richiedono, e comunque almeno due volte all'anno.

³ Ciascun membro del Consiglio di fondazione è autorizzato a richiedere la convocazione di una riunione indicandone lo scopo.

⁴ Il Consiglio di fondazione è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

⁵ Le decisioni importanti richiedono una maggioranza dei 2/3. Nello specifico, sono considerate decisioni importanti le modifiche delle direttive per gli investimenti e del regolamento elettorale, nonché la disdetta di un contratto assicurativo.

⁶ Tutte le decisioni sono oggetto di un verbale. Le decisioni possono essere prese anche per circolazione degli atti.

⁷ I rappresentanti della fondatrice possono partecipare alle sedute del Consiglio di fondazione, ma con una funzione puramente consultiva.

5 I comitati di cassa

L'organizzazione dei comitati di cassa è disciplinata dal Regolamento organizzativo del Comitato di cassa.

6 Il Direttore operativo

6.1 Nomina del Direttore operativo

¹ Il Direttore operativo viene nominato dal Consiglio di fondazione per la durata di un anno e può essere rieletto un numero illimitato di volte.

² Il Direttore operativo ha un potere di firma collettiva a due.

6.2 Compiti

¹ Se non diversamente stabilito da disposizioni di legge cogenti, dall'atto costitutivo della fondazione o dal presente Regolamento, il Direttore operativo è responsabile dell'amministrazione della fondazione. Egli detiene tutti i poteri, tranne quelli che competono al Consiglio di fondazione, ad altri comitati della fondazione o ad altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale.

² In particolare, rientrano tra i compiti del Direttore operativo:

6.2.1 Documentazione; rapporto annuale; rendiconto di gestione

- Partecipazione alla redazione di direttive e istruzioni interne
- Partecipazione alla stesura del rendiconto di esercizio
- Redazione di un rendiconto di gestione annuale.

6.2.2 Supporto al Consiglio di fondazione

Il Direttore operativo ha il compito di assistere, informare e supportare il Consiglio di fondazione, tutti i comitati della fondazione e gli altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale. In particolare:

- Preparare le sedute del Consiglio di fondazione
- Preparare le delibere del Consiglio di fondazione
- Coordinare la collaborazione tra Consiglio di fondazione, esperti di previdenza professionale, organo di revisione, compagnie di assicurazioni sulla vita, ufficio operativo, segreteria della fondazione e altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale
- Svolgere attività di sorveglianza dell'ufficio operativo e degli altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale
- Formulare il testo delle richieste da sottoporre al Consiglio di fondazione.

6.2.3 Reporting

¹ Il Direttore operativo informa per iscritto il Consiglio di fondazione, in occasione delle sue riunioni, in merito all'andamento degli affari correnti e alle principali operazioni gestionali. In caso di eventi straordinari, è suo compito inoltre portarli immediatamente a conoscenza del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente del Consiglio di fondazione e del segretario.

² In particolare, il Direttore operativo informa il Consiglio di fondazione in merito alla situazione finanziaria della fondazione.

7 Il Comitato del Consiglio di fondazione

7.1 Composizione e nomina

¹ Il Comitato del Consiglio di fondazione deve avere una composizione paritetica ed è composto da un minimo di due membri.

² Il Comitato del Consiglio di fondazione viene nominato dal Consiglio di fondazione per la durata di un anno e può essere rieletto un numero illimitato di volte. Il Presidente del Consiglio di fondazione fa, d'ufficio, parte del Comitato.

7.2 Compiti

¹ Il Comitato del Consiglio di fondazione svolge tutti i compiti e detiene tutti i poteri che, ai sensi di disposizioni di legge cogenti, dell'atto costitutivo della fondazione o del presente Regolamento, non competono al Consiglio di fondazione, ad altri comitati della fondazione o ad altri enti terzi incaricati della gestione della previdenza professionale.

² In particolare, spetta al Comitato del Consiglio di fondazione conferire il diritto di firma alle persone autorizzate a rappresentare la fondazione come da proposta dell'ufficio operativo, con un'unica limitazione, ossia che è consentita solo la firma collettiva a due.

³ Al Comitato del Consiglio di fondazione spetta inoltre il compito di predisporre le attività più complesse, così da sgravare il Consiglio di fondazione. Esso può supportare il Consiglio di fondazione raccomandando o meno l'accettazione di tali attività.

7.3 Decisioni

Di norma, le decisioni vengono prese per circolazione degli atti. Ciascun membro del Comitato del Consiglio di fondazione può comunque richiedere in qualsiasi momento la convocazione di una riunione indicandone lo scopo.

8 Il segretario

¹ Il segretario viene nominato dal Consiglio di fondazione, di cui non deve necessariamente essere un membro, per la durata di un anno. Egli può essere rieletto in qualsiasi momento.

² Il segretario supporta il Consiglio di fondazione e il Direttore operativo nell'esecuzione dei loro compiti. In particolare, è responsabile della stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio di fondazione.

9 L'ufficio operativo

La fondazione affida l'amministrazione della fondazione a un ufficio operativo.

10 Direttive di sottoscrizione

¹ Il Consiglio di fondazione sottoscrive in particolare, e dunque ne risponde:

- contratti di assicurazione

² Il Consiglio di fondazione, assieme al Direttore operativo o al suo vice, sottoscrive in particolare, e dunque ne risponde:

- contratti di gestione patrimoniale
- contratti di ripresa di rendite

³ Il Direttore operativo o il suo vice sottoscrivono, insieme a un ulteriore soggetto avente diritto di firma, e dunque ne rispondono, in particolare:

- contratti di adesione
- tutti i contratti e gli accordi con la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita ovvero con la Zurigo Compagnia di Assicurazioni o con altre parti terze che non rientrano nei capoversi 1 e 2

⁴ A seconda dell'importanza e del contenuto, il Consiglio di fondazione si riserva di sottoscrivere anche contratti e accordi di cui al capoverso 3.

⁵ In singoli casi il Comitato del Consiglio di fondazione può autorizzare il Direttore operativo a sottoscrivere documenti al posto di un rappresentante del Consiglio di fondazione.

11 Integrità e lealtà dei responsabili

¹ Le persone a cui sono affidate la direzione affari o l'amministrazione della fondazione o incaricate della gestione patrimoniale devono godere di buona reputazione e garantire di poter svolgere i propri compiti in maniera ineccepibile.

² Esse hanno un obbligo di diligenza fiduciario e, nello svolgimento delle loro attività, devono tutelare gli interessi degli assicurati della fondazione. A tal fine faranno sì che i loro rapporti personali e professionali non possano generare conflitti d'interesse.

³ Qualsiasi cambiamento a livello di direzione operativa e di gestione patrimoniale dovrà essere immediatamente notificato alla competente autorità di vigilanza.

⁴ Alle persone esterne incaricate della direzione operativa e/o della gestione patrimoniale, come anche agli aventi diritto economico di società incaricate di tali mansioni non è consentito essere rappresentati in seno all'organo supremo della fondazione.

⁵ I contratti di gestione patrimoniale, di assicurazione e di amministrazione che l'istituto stipula per la gestione della previdenza professionale devono poter essere risolti entro un massimo di cinque anni dalla stipulazione, senza svantaggi per la fondazione.

⁶ Dovendo stipulare importanti negozi giuridici con persone vicine ai sensi dell'Art. 48i LPP 2 si dovranno chiedere offerte anche alla concorrenza. L'assegnazione del negozio dovrà essere all'insegna della totale trasparenza e, in particolare, si dovrà garantire che i negozi in questione vengano stipulati alle normali condizioni di mercato.

⁷ Le persone e le istituzioni a cui vengono affidati l'investimento e la gestione del patrimonio devono agire nell'interesse della fondazione. Al riguardo, andranno rigorosamente rispettate le disposizioni dell'Art. 48j LPP 2. In particolare, non sono consentite operazioni di «front running», «parallel running» e «after running». Senza una ragione economica che sia nell'interesse della fondazione, nessun investimento potrà essere redistribuito.

⁸ Tutte le persone incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza devono osservare il codice di comportamento obbligatorio redatto in conformità con la Charta dell'ASIP, che contiene i principi di integrità e di lealtà di cui è chiesto il rispetto.

⁹ Tutte le persone e le istituzioni cui vengono affidate la direzione operativa o la gestione patrimoniale devono comunicare annualmente all'organo supremo i loro legami d'interesse. Tra questi figurano anche, nello specifico, i diritti economici in aziende che hanno un rapporto di affari con la fondazione. L'organo supremo comunicherà i propri legami d'interesse all'organo di revisione.

¹⁰ Le persone e le istituzioni cui sono affidate la direzione operativa, l'amministrazione o la gestione patrimoniale devono stabilire con un accordo scritto, in maniera univoca e determinabile, le mo-

dalità e l'ammontare della loro indennità, devono obbligatoriamente cedere alla fondazione tutti i vantaggi patrimoniali che ricevono nello svolgimento della loro attività in favore della fondazione e ogni anno rilasciare all'organo supremo una dichiarazione scritta in cui confermano di aver ceduto tutti i vantaggi patrimoniali ricevuti come previsto dall'Art. 48k LPP 2.

¹¹ Questa disposizione non si applica agli importi minimi o ai regali occasionali (regali in natura, inviti a manifestazioni o prodotti alimentari, ecc.) di valore non superiore a CHF 200 cadauno, ricevuti da ciascun partner nel corso di un anno.

12 Negozi giuridici con persone vicine

I negozi giuridici con persone vicine sono soggetti alle disposizioni dell'Art. 51c LPP.

13 Responsabilità

Tutte le persone cui è affidata l'amministrazione o la direzione operativa della fondazione come anche gli esperti di previdenza professionale sono responsabili dei danni arrecati alla fondazione intenzionalmente o per negligenza.

14 Sistema di controllo interno

La fondazione dispone di un sistema di controllo interno (SCI) adeguato alle sue dimensioni. Se e per tutto il tempo in cui la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA è incarica della gestione della fondazione, i controlli interni vengono effettuati nel quadro degli audit interni di Zurich in conformità con i suoi standard.

15 Indennità

¹ Il Consiglio di fondazione ha diritto a un'indennità adeguata. Essa ammonta annualmente risp. pro rata in caso di adesione per un periodo inferiore a 1 anno:

Forfait annuo

Presidente	CHF 8'000
Comitato del Consiglio di fondazione	CHF 5'000

Membro	CHF 3'000
Spese (tutte) (quota spese di viaggio)	CHF 500

Gettone di presenza

Presidente	CHF 1'000
Membro	CHF 750

Spese di formazione

Budget per ogni membro	CHF 2'000
Contributo spese (per ogni mezza giornata)	CHF 250

² Eventuali compiti supplementari, come ad esempio la partecipazione a commissioni, workshop ecc., vengono indennizzati con 250 franchi svizzeri per ogni mezza giornata.

³ Le imposte (IVA o VS/AI/IPG/ALV/FAK) sono a carico della Fondazione collettiva Vita Invest risp. Zurich. Gli importi si intendono dunque al netto delle imposte.

⁴ Il pagamento avviene una volta all'anno, alla fine dell'esercizio.

⁵ Questa indennità viene verificata annualmente e all'occorrenza viene ridefinita.

16 Questioni non regolate

In merito alle questioni non disciplinate dal presente Regolamento ogni decisione spetta al Consiglio di fondazione, che dovrà agire con il dovuto giudizio e nel rispetto delle leggi vigenti, dell'atto costitutivo della fondazione e dei regolamenti applicabili, in accordo con lo scopo della fondazione.

17 Entrata in vigore / Riserva di modifica

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce quello del gennaio 2016. Esso può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

² L'attuale regolamento organizzativo è disponibile in Internet su www.vita.ch.

Zurigo, maggio 2017

Il Consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA